



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
1^ Sezione Lavoro

n. 30495/13 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI  
nella causa

TRA

..... s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova 103, presso lo studio dell'avv. Gabriella Arcuri che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Teresa M. Faillace (del foro di Cosenza) - in virtù di delega in calce al ricorso

opponente

E

**I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Giordano in virtù di delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposto

all'udienza del 7.4.2016 ha pronunciato la seguente sentenza

**DISPOSITIVO**

revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 5905/2013 del 15/27.6.2013; n. 14976/2013 R. Gen.);

condanna la ..... s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'I.N.P.G.I. della somma di € 107.543,00, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte contributiva dal 3.12.2011 al saldo;

condanna la società opponente a rimborsare in favore dell'Inpgi i compensi legali che si liquidano in € 8.000,00, oltre Iva e Cpa.



### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La pretesa contributiva dell'Inpgi (e di cui al decreto ingiuntivo opposto) trae origine da un accertamento ispettivo effettuato dall'Istituto nei confronti della [redacted] s.r.l., all'esito del quale è stato ritenuto che cinque giornalisti ([redacted] e F [redacted]), seppure formalmente legati alla società da altrettanti rapporti di collaborazione autonoma, avessero di fatto intrattenuto con la medesima società, i primi due un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 del Cnl dei giornalisti quali collaboratori fissi (il primo dal 12.7.2010 al 30.11.2010 e il secondo dal 2.1.2008 al 30.6.2010), e i rimanenti tre un rapporto di lavoro subordinato ex art. 12 del medesimo Cnl quali corrispondenti (il terzo dal 2.1.2008 al 31.10.2011, il quarto dall'1.7.2007 al 28.2.2011 e l'ultimo dall'1.3.2007 al 16.4.2011).

Il medesimo accertamento ispettivo aveva altresì accertato il mancato versamento da parte della società dei contributi dovuti dal gennaio 2010 all'ottobre 2011 relativamente alle posizioni dei giornalisti dipendenti.

Il decreto ingiuntivo opposto aveva in origine compreso anche dette ultime somme. Poiché tuttavia queste ultime erano contenute in altri due decreti ingiuntivi notificati alla società e con opposizione giudiziale pendente, in sede di memoria difensiva l'Inpgi ha provveduto in via di autotutela allo stralcio di esse (per un importo pari a complessivi € 71.544,00), con la conseguenza che il residuo credito vantato dall'Inpgi, rispetto al maggiore importo ingiunto con l'odierno decreto opposto, è pari a complessivi € 107.543,00 ed è relativo dunque alle sole cinque posizioni sopra richiamate.

Avverso il decreto ingiuntivo, la società ha proposto opposizione, sollevando alcune preliminari eccezioni e sostenendo nel merito che i rapporti instaurati con i cinque giornalisti in esame avevano *“ricalcato esattamente, nel loro concreto atteggiarsi, il modello contrattuale sottoscritto”*.

L'Inpgi si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 107.543,00, oltre ulteriori sanzioni civili, pari al residuo credito vantato dopo lo stralcio in via di autotutela di cui sopra.



All'esito del giudizio, l'opposizione proposta deve essere disattesa.

In ordine alle preliminari eccezioni, va osservato quanto segue.

La circostanza che a fronte di un medesimo accertamento ispettivo che ha riguardato un elevato numero di posizioni di giornalisti l'Inpgi abbia fatto ricorso a più procedure monitorie aventi ad oggetto pretese contributive relative a gruppi di posizioni omogenee non è affatto espressione - contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna società opponente - di frazionamento del credito, indice di un comportamento del creditore in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede. Ciò sulla base della considerazione che quello rivendicato con l'accertamento ispettivo non è un credito unitario in forza di un unico rapporto obbligatorio, dovendosi invece necessariamente tenere conto della oggettiva complessità degli accertamenti ispettivi effettuati e dell'elevato numero delle posizioni dei giornalisti coinvolti.

Va poi ricordato che l'opposizione a decreto dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (per tutte, Cass. 23.7.2014, n. 16767). Con la conseguenza che sono irrilevanti le doglianze della società in ordine ai profili di illegittimità dell'attività compiuta dagli ispettori e a quelli di irregolarità del verbale. A prescindere infatti dalla valutazione sulla fondatezza di dette doglianze, la società ha dedotto detti vizi al solo fine di far accertare l'insussistenza di propri debiti contributivi nei confronti dell'Inpgi relativamente alle cinque posizioni oggetto di accertamento. Peraltro, l'esistenza di detto debito contributivo deriva direttamente ed esclusivamente dall'accertamento dell'esistenza o meno di rapporti di lavoro subordinato tra la stessa società e le cinque posizioni in esame, con la conseguenza che, una volta verificata la sussistenza o meno dei predetti rapporti, la controversia può essere decisa con l'accoglimento o il rigetto della pretesa contributiva dell'Inpgi, senza che abbia alcun rilievo la legittimità o meno del verbale ispettivo.

Nel merito, va premesso che ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, il criterio di effettività e le modalità di



esecuzione del rapporto stesso (come indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione di impresa) sono prevalenti rispetto all'assetto formale e all'autoqualificazione (cd. *nomen iuris*) del rapporto contrattuale (per tutte, da ultimo, Cass. 8.4.2015, n. 7024).

Va poi aggiunto che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita.

Sul tema specifico del lavoro giornalistico, è stato costantemente affermato che in ragione delle caratteristiche di esso il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte, Cass. 2.4.2009, n. 8068; Cass. 7.10.2013, n. 22785 e Cass.14.5.2015, n. 9901).



Ancora più in particolare, va ricordato che in materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso di cui all'art. 2 del Cnl giornalistico, la responsabilità di un servizio va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (per tutte, Cass. 20.5.2014, n. 11065).

Mentre, sempre in tema di attività giornalistica, è corrispondente ex art. 12 del citato Cnl, colui che offre all'azienda, con continuità della prestazione, servizi ed articoli da una sede lontana (cfr. Cass. 5.5.2010, n. 10833).

Chiarito ciò, quanto alla posizione dei cinque giornalisti in esame, le univoche risultanze testimoniali (in uno con la integrale conferma delle dichiarazioni dei giornalisti sentiti in sede ispettiva) hanno consentito di accertare quanto segue.

La \_\_\_\_\_ è proprietaria della testata "Il Quotidiano \_\_\_\_\_" che va in edicola quotidianamente ed ha ad oggetto la cronaca cittadina, nera, politica delle due province di Potenza e Matera oltre ad avere pagine quotidianamente dedicate al settore sportivo ed ai territori locali.

Il giornalista \_\_\_\_\_, nel periodo da luglio a novembre 2010, ha prestato la sua attività lavorativa per la società, scrivendo con continuità per la testata in tema di cronaca giudiziaria di Potenza e della regione Basilicata e frequentando all'occorrenza anche la redazione di Potenza, con impegno intensificatosi a seguito delle dimissioni del giornalista \_\_\_\_\_ (avvenute proprio nel giugno 2010), assicurando così la copertura del settore giudiziario per la redazione di Potenza. Nell'espletamento di detta attività, l'\_\_\_\_\_ si coordinava e prendeva direttive da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_



Serino in ordine agli eventi da seguire e agli approfondimenti da svolgere, nonché indicazioni sulla lunghezza dei pezzi da inserire in pagina e con avvio anche all'attività di desk, prestando la sua attività lavorativa con un impegno costante per assicurare l'informazione relativa al proprio settore di competenza. Detta attività ha comportato la frequenza quotidiana in redazione, con utilizzo di una postazione di lavoro e con disponibilità anche per eventuali chiamate della redazione. In detto periodo, il giornalista è stato compensato con un fisso mensile. E' peraltro assai significativo che il medesimo giornalista è stato formalmente assunto ex art. 2 del Cnlg dall'inizio del mese di dicembre del 2010, con svolgimento di mansioni con modalità pressoché identiche rispetto a quelle svolte nei mesi antecedenti a detta formale assunzione, proprio in concomitanza con le dimissioni del collega Amendolara.

La giornalista \_\_\_\_\_, nel periodo da inizio 2008 a metà 2010, ha ininterrottamente prestatato la sua attività lavorativa per la società, scrivendo con continuità ed in esclusiva per la pagina riferita all'Università di Potenza cui veniva dedicata, quale rubrica fissa, una pagina della testata da lei interamente ideata e strutturata, tutti i lunedì; ella ha curato, nel periodo in esame e sempre in esclusiva, anche l'informazione relativa al settore agricolo, agroalimentare ed enogastronomico; aveva rapporti costanti con le organizzazioni di categoria del settore agricolo ed agroalimentare e con l'Università, essendo considerata il referente regionale del \_\_\_\_\_ per il settore agricolo. Ella partecipava ai vari eventi relativi al proprio settore di interesse, raccogliendo notizie e provvedendo alla stesura degli articoli e all'invio degli stessi alla redazione di Potenza; ciò, secondo le indicazioni ricevute sulla lunghezza del pezzo nonché con rispetto dei tempi per la consegna entro l'orario di chiusura delle pagine; la giornalista ha prestatato la sua attività con impegno quotidiano per tutta la settimana, assicurando la sua disponibilità alle due redazioni di Potenza e Matera anche per esigenze relative a diversi settori rispetto a quelli di sua competenza. L'attività è stata svolta in base alle indicazioni che ha riceveva dalla redazione di Potenza ed in particolare dai giornalisti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con i quali aveva contatti quotidiani in ordine agli incarichi, alla lunghezza dell'articolo e all'orario da



rispettare per il suo invio in redazione. Nel periodo in esame, la giornalista è stata compensata con un fisso mensile.

Infine, i tre giornalisti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno lavorato per la redazione di Potenza del Quotidiano, occupandosi di seguire gli avvenimenti della cronaca cittadina, della cultura, degli spettacoli, ciascuno per il territorio di competenza (alta Val D'Agri per \_\_\_\_\_; bassa Val D'Agri per la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per lo \_\_\_\_\_). Il loro impegno lavorativo è stato quotidiano, dovendo giornalmente acquisire notizie presso le varie fonti e contattando più volte al giorno la redazione del giornale. Detti contatti avevano ad oggetto gli articoli da scrivere e i servizi da realizzare, la lunghezza di essi e l'orario entro il quale inviarli in redazione. Essi hanno pertanto curato con continuità gli avvenimenti dei settori sopra ricordati e relativi al territorio di loro competenza, scrivendo gli articoli inseriti nelle apposite pagine del Quotidiano (ciascuno circa venti articoli di media ogni mese).

Nessun dubbio sussiste pertanto sulla natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dai cinque giornalisti in esame in favore della \_\_\_\_\_.

Ciò tenuto conto dei richiamati principi giurisprudenziali in tema di subordinazione giornalistica (contraddistinta da peculiarità sue proprie) ed in particolare tenuto conto che per la qualifica di collaboratore fisso e per quella di corrispondente sono irrilevanti i requisiti della presenza quotidiana in redazione, dell'obbligo di orario e dell'esclusiva.

Al contrario, ciò che rileva per dette qualifiche, oltre come detto alla sussistenza del requisito dell'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nel sistema d'impresa (così da poter assicurare, per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche), è la messa a disposizione da parte del giornalista delle proprie energie lavorative anche da una sede lontana, per fornire con continuità alla testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che



si assicura così la copertura di detta area informativa, contando sulla disponibilità del giornalista anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Ebbene, detti specifici requisiti ricorrono per tutte e cinque le posizioni esaminate.

L'opposizione proposta va pertanto disattesa.

Il decreto ingiuntivo deve tuttavia essere revocato, in base allo stralcio di parte del credito vantato dall'Inpgi e di cui sopra si è detto.

La società convenuta va di conseguenza condannata a pagare all'Inpgi la minor somma di € 107.543,00 (di cui € 68.331,00 per contribuzione, € 37.225,00 per sanzioni civili calcolate fino al 2.12.2011, € 1.218,00 per contributi al fondo integrativo e € 702,00 per sanzioni civili fondo integrativo calcolate fino al 2.12.2011), oltre ulteriori sanzioni civili, sulla sorte contributiva, dal 3.12.2011 al saldo.

Per il *quantum*, infatti, da parte della società non è stata mossa obiezione alcuna, avendo peraltro l'Inpgi pacificamente utilizzato, in ordine alle sanzioni civili, i parametri indicati nelle relative delibere dell'Istituto, che in materia di regime sanzionatorio ha legittimo potere di adottare (per tutte, Cass. 6.6.2011, n. 12208).

Va infine disattesa la richiesta della società opponente di applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000 (il debitore in buona fede è liberato in caso di pagamento ad altro ente di previdenza pubblico diverso dal titolare), poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, non ricorre il requisito della buona fede, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società opponente.

Roma, 7.4.2016.

Il giudice  
Massimo Pagliarini

